

Corte eur. dir. uomo, Garbuz c. Ucraina
ric. n. 72681/10 – 19 febbraio 2019

34. La Corte ha formulato i principi generali da applicare nei casi in cui un testimone dell'accusa non ha partecipato al processo e le dichiarazioni precedentemente formulate da lui o da lei sono state ammesse come prove in *Al-Khawaja e Tahery* ([GC], nn. 26766/05 e 22228/06, CEDU 2011), e *Schatschaschwili c. Germania* ([GC], n. 9154/10, CEDU 2015). La ripetizione di tali principi può essere trovata, ad esempio, in *Seton c. Regno Unito*, n. 55287/10, §§ 57-59, 31 marzo 2016, e *Boyets c. Ucraina*, n. 20963/08, §§ 74-76, 30 gennaio 2018).

35. La Corte ha chiarito e riaffermato i principi generali relativi al diritto di ottenere la presenza e l'esame di "testimoni a nome" della difesa in *Murtazaliyeva c. Russia* ([GC], 36658/05, §§ 139, 144-49 e 158-67, 18 dicembre 2018).

36. La richiedente non ha contestato la dichiarazione del Governo secondo cui **P., la vittima, era stata effettivamente esaminata due volte nel corso del processo, approssimativamente due anni e due mesi dopo che si erano verificati gli eventi rilevanti** (vedere paragrafi 7 e 17 sopra). **Il ricorrente non ha spiegato perché, in tali circostanze, riteneva che il suo diritto di esaminare quel testimone fosse stato violato. In particolare, non ha dichiarato di aver avuto difficoltà nel sottoporre a esame il testimone.**

39. In *Shumeyev e altri c. Russia* ((dec.), Nn. 29474/07 e altri 3, 22 settembre 2015), la Corte ha dichiarato che l'omissione di esaminare i testimoni nel corso di un processo non ha rivelato una violazione di Articolo 6, paragrafo 3, lettera d), poiché le loro dichiarazioni riproducevano il contenuto dei rispettivi atti di polizia e non contenevano nuove informazioni pertinenti,

pertanto tale testimonianza in tribunale non poteva influenzare l'esito dei procedimenti penali.

40. Le circostanze della presente causa sono alquanto simili. Come i ricorrenti di Shumeyev, il ricorrente non spiegava né nelle sue osservazioni alla Corte né nei suoi ricorsi ai tribunali nazionali, il motivo per cui aveva avuto bisogno di esaminare quei testimoni. Tuttavia, nella fattispecie, il tribunale nazionale ha fatto specifico riferimento alle dichiarazioni di tali testimoni nel condannare il ricorrente e le ha elencate come elementi di prova separati dalle pertinenti relazioni di polizia che tali testimoni hanno certificato (v. § 19). In tali circostanze, la Corte ritiene opportuno esaminare la questione della mancata presenza di tali testimoni al processo e la fiducia nelle loro dichiarazioni preprozessuali alla luce dei principi sviluppati nelle sue sentenze Al-Khawaja e Tahery e Schatschaschwili (entrambe citate sopra).

41. Passando a tali principi, la Corte osserva innanzi tutto che sembra che il tribunale abbia ripetutamente convocato tali testimoni e ricorsi all'aiuto della polizia e dell'ufficio dell'accusatore per garantire la loro presenza (vedere paragrafo 18 sopra). Il richiedente non ha evidenziato alcuna carenza in tali sforzi. La Corte conclude che c'era una buona ragione per la loro assenza dal processo e l'ammissione delle loro dichiarazioni preprozessuali.

42. Per quanto riguarda il ruolo specifico di tali dichiarazioni nella condanna del ricorrente, i tribunali nazionali non hanno commentato sul punto. Nemmeno il ricorrente ha presentato osservazioni al riguardo (v. Punto 40 supra). La Corte, da parte sua, osserva che tali dichiarazioni non erano chiaramente la prova "unica" nei confronti del ricorrente. Inoltre, non vi è alcuna indicazione che esse fossero "decisive", cioè determinanti per l'esito del caso (si veda Schatschaschwili, citata sopra, § 123).

43. In ogni caso, c'erano sufficienti fattori di contro-bilanciamento per compensare l'eventuale handicap risultante per la difesa. In primo luogo, il procedimento offriva al ricorrente la piena opportunità di esprimere la propria versione degli eventi, mettere in dubbio la credibilità di quei

testimoni e segnalare ogni incoerenza nelle loro dichiarazioni, anche se non vi è alcuna indicazione che abbia mai tentato di farlo. In secondo luogo, c'erano abbondanti prove di conferma, incluse le testimonianze di P. e dei poliziotti, oltre a prove materiali e di esperti, nonché la stessa confessione del ricorrente.

44. La Corte osserva che i motivi per cui il testimone T.V.S. non può essere esaminato nel corso del processo non sono del tutto chiari: le osservazioni di entrambe le parti su questo punto sono vaghe (vedere paragrafi 32 e 33 sopra). Tuttavia, dal fascicolo risulta che le autorità hanno adottato varie misure per assicurare la presenza di testimoni, tra cui T.V.S., e che queste misure includevano l'assistenza della polizia (vedere paragrafo 18 sopra). La Corte non rileva alcuna indicazione utile per ritenere questi sforzi insufficienti.

45. Mentre la prova di tale testimone non era la prova "unica" nei confronti del ricorrente e non vi è alcuna indicazione che fosse "decisiva", la Corte è pronta ad sostenere che le sue prove avessero un peso significativo e che la sua ammissione possa aver ostacolato la difesa del richiedente.

46. Tuttavia, vi erano fattori di contro-bilanciamento nel procedimento (cfr. Schatschaschwili, citata sopra, §§ 126-30, per una discussione sui possibili fattori di contro-bilanciamento). In primo luogo, il procedimento offriva al ricorrente la piena opportunità di esprimere la propria versione dei fatti, mettere in dubbio la credibilità dei testimoni assenti e segnalare eventuali incoerenze nelle loro dichiarazioni. Mentre il richiedente ha presentato la propria versione degli eventi (vedere paragrafo 16 sopra), non vi sono prove che egli abbia specificamente contestato la credibilità di T.V.S. o la veridicità delle sue affermazioni dinanzi ai tribunali nazionali, in particolare nei suoi ricorsi. In secondo luogo, vari elementi di prova hanno corroborato le

dichiarazioni di tale testimone, in particolare le prove di P. e la stessa confessione del ricorrente.

47. La Corte conclude che il richiedente non è riuscito a rendere un punto discutibile il fatto che l'ammissione come prova delle dichiarazioni dei testimoni sopra menzionate ha minato l'equità del procedimento penale a suo carico.

48. Ne segue che questa azione di reclamo è manifestamente infondata e deve essere respinta in conformità con l'Articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.
